



1

ORIGINALE

14762-2019

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - R.G.N. 21532/2017
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere - Cron. 14762
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Rep. Q.I.
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Ud. 26/02/2019
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21532-2017 proposto da:

MARIO, FRANCESCO, EUGENIO,

LUCIANA, NICOLINA, ROBERTA,

FAUSTO tutti in proprio e quali eredi di

SESTINO, ANTONELLA in proprio e

quale erede di SESTINO ed anche, sia in

proprio sia quale erede, nella qualità di legale

rappresentante della figlia minore CAROLE

in qualità di eredi di elettivamente domiciliati in

2019

473

, che li rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore Dott. ,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al controricorso;

MARCO, elettivamente domiciliato in ,

giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1062/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

Ritenuto che

1. Nicolina, Luciana, Antonella e Fausto ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale era stata accolta solo parzialmente la domanda da loro avanzata per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto Sestino causato dall'investimento da parte dell'autovettura condotta da Marco ed assicurata presso l'AXA Ass.ni Spa.

2. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva confermato la decisione con la quale era stata accertata la sussistenza del concorso di colpa (nella misura del 30%) della vittima del sinistro - fondata sulla circostanza che, al momento dell'investimento, egli stava camminando sulla strada nello stesso senso di marcia del veicolo, in violazione dell'art. 190 CdS. - ed era stata respinta la domanda relativa al danno patrimoniale subito dai congiunti, tutti con lui conviventi, in relazione alla riduzione reddituale, costituita dalla differenza fra lo stipendio percepito dal i e la pensione di reversibilità loro corrisposta a causa del suo decesso.

3. Hanno resistito entrambi gli intimati.

Considerato che

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, deducono l'omesso esame di atti e circostanze decisive oggetto di discussione fra le parti e costituite dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio del GIP espletata nel processo penale, dalla riformulazione del capo di imputazione da parte del P.M. nonché dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del : dalla errata descrizione "al (di inosservanza al codice della strada, in contrasto con le risultanze peritali".

2. Con il secondo motivo, si deduce ex art. 360 co 1 n° 3 cpc , la violazione dell'art. 2054 cc. non essendo emersa, dagli atti, alcuna prova concreta della condotta negligente della vittima.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, deducono la violazione dell'art. 112 cpc assumendo che la Corte territoriale aveva ommesso di pronunciare su domande ed eccezioni mosse nell'atto d'appello.

4. Con il quarto motivo, infine, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc lamentano la violazione dell'art. 924 del Dlgs 66/2010, degli artt. 1226 e 2967 c.c per non aver determinato il danno patrimoniale da loro subito, in qualità di congiunti conviventi, sulla base del confronto fra il reddito percepito al momento della sua morte e quello loro erogato con la pensione di reversibilità; si dolgono, in particolare, del fatto che la Corte aveva ritenuto che la domanda non fosse provata, pur in presenza di puntuale documentazione prodotta (richiamano i doc. n° 14 e 15) .

5. I primi tre motivi sono inammissibili.

Infatti, a fronte della rubrica sopra riportata, le censure proposte sono descritte attraverso una prospettazione complessiva che mescola e confonde, senza alcuno specifico collegamento, le ragioni poste a sostegno di ciascuna violazione dedotta, con una tecnica redazionale ed argomentativa contrastante con il principio di specificità delle censure e della critica vincolata al quale è informato il giudizio di legittimità.

5.1. Questa Corte ha affermato, sul punto, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che "in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse" (cfr. Cass. 26790/2018 ed in termini Cass. SU 9100/2015).

5.2. Nel caso in esame, le argomentazioni confusamente sviluppate in relazione ai primi tre motivi non consentono di ricondurre le critiche proposte all'uno o all'altro vizio denunciato, rimettendo illegittimamente al Collegio la scelta delle argomentazioni "più calzanti" per ciascun censura rubricata: in tal modo risulta tradita la natura vincolata del giudizio di Cassazione e si configura la violazione dell'art. 366 n° 4 cpc.

6. Il quarto motivo, invece, è fondato.

6.1. La censura investe la violazione delle norme preposte a regolare l'onere della prova (2697 c.c.), la valutazione equitativa del danno (1226 c.c) ed, in premessa, l'art. 924 del Dlgs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) che prevede che i militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età e vengono collocati in congedo.

6.2. I ricorrenti assumono che la Corte territoriale - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avente per oggetto il danno patrimoniale da loro subito per la contrazione del reddito di cui fruivano attraverso lo stipendio del congiunto - aveva omesso di valutare le prove raccolte, avendo affermato che "il decremento patrimoniale subito dalla famiglia era rimasto indimostrato e non provato" nonostante che fosse stata tempestivamente versata in atti (e puntualmente richiamata nella censura proposta) la documentazione attestante il reddito percepito dal defunto nell'anno in cui era verificato il mortale incidente (2004) ed in quelli immediatamente precedenti (doc. 14 richiamato nel ricorso) , ed, in termini comparativi, fosse state altresì prodotto il documento attestante il reddito derivante dalla pensione di reversibilità percepita dalla (doc. 15).

6.3. La censura viene altresì prospettata in relazione alla complessiva conferma della statuizione del primo giudice, comprensiva anche dell'affermazione che non era stata data adeguata dimostrazione della intenzione del - che aveva 57 anni di età al momento del decesso - di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite anagrafico per il congedo: ciò, nonostante che il carattere di stabilità dell'attività svolta consentisse di ricorrere alla prova presuntiva, al fine di individuare il tempo in relazione al quale riproporzionare le pretese differenze reddituali.

7. Tanto premesso si osserva quanto segue.

I ricorrenti, pur richiamando il vizio di cui all'art. 360 co 1 n° 3 cpc, sviluppano un esplicito percorso argomentativo volto a criticare l'assenza di idonea e congrua motivazione sia sulle prove documentali tempestivamente allegate, sia sulla presunzione *testè* richiamata, evincibile dalle norme di legge vigenti (Dlgs 66/2010).

7.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" (cfr., *ex multis*, Cass. SU 17931/2003; Cass. 24553/2016; Cass. 10862/2018).

7.2. Pertanto, riqualficato il motivo con riferimento all'art. 360 co. 1 n° 4 , esso deve essere accolto.

7.3. La documentazione richiamata, infatti, risulta oggetto di specifica contestazione (cfr. pag. 16 del ricorso, docc. 14 e 15 fasc. primo grado, pagg. 14 e 15 dell'atto d'appello): la Corte, al riguardo, si è limitata a condividere assertivamente la complessiva statuizione del primo giudice, rendendo, in tal modo, un motivazione solo apparente con la quale non ha dato conto delle evidenze documentali presenti in atti e del possibile utilizzo delle presunzioni al fine di individuare – in ragione del limite di età di permanenza in servizio dei militari – il periodo al quale riferire la pretesa differenza di reddito per coloro

dei ricorrenti che dalla stessa documentazione risultavano a carico della vittima del sinistro.

8. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione alla quarta censura proposta, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: "In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti."

"Ove ricorrano i presupposti per ricorrere alle presunzioni, il giudice, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto deve rendere apprezzabile i passaggi logici posti a base del proprio convincimento: al riguardo, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza."

9. La Corte di rinvio dovrà decidere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed accoglie il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello

di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 26.2.2019.

IL PRESIDENTE

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3.0. MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA